

Capitolo 2

A seguito di corrispondenza esplicativa e colloqui telefonici intercorsi con il Direttore generale e con il Direttore della Struttura complessa Comunicazione – Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'Azienda ha infine recepito le osservazioni formulate dal Difensore civico in merito alle procedure di codificazione delle prestazioni di pronto soccorso e di informativa all'utente del connesso obbligo di pagamento del ticket previsto dalla legge, adottando misure idonee a garantire una tempestiva ed adeguata comunicazione delle condizioni di accesso al servizio e provvedendo altresì all'annullamento delle richieste di pagamento ovvero al rimborso degli importi già pagati dagli istanti.

Caso n. 56 – L'interessato è in possesso dei requisiti per concorrere alla stabilizzazione lavorativa anche in assenza di una costituzione formale del rapporto lavorativo – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Si è rivolto a questo Ufficio un dipendente a tempo determinato dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta esponendo che, superata una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi temporanei di coadiutore amministrativo, era stato assunto, diversamente da altri soggetti idonei, soltanto successivamente, essendo stato dapprima in gestazione e avendo successivamente rinunciato ad un incarico per puerperio. Appreso che erano in corso le procedure per la stabilizzazione del precariato, i cui termini non gli apparivano chiari, l'istante ha richiesto al Difensore civico di intervenire presso l'Azienda U.S.L. per ottenere i chiarimenti ed effettuare le verifiche del caso, rappresentando che non intendeva contestare il momento dell'assunzione, se non in relazione all'eventuale pregiudizio della possibilità di essere stabilizzato.

Essendo in itinere il processo di stabilizzazione, questo Ufficio è intervenuto a più riprese nei confronti dell'Azienda, chiedendo e sollecitando chiarimenti al Direttore amministrativo e al Dirigente dell'Area gestione del Personale e Affari amministrativi.

In esito all'attività svolta è risultato quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, mutando i requisiti per la stabilizzazione del precariato stabiliti dalla legge finanziaria per il 2007, prevede che possa essere stabilizzato il personale in servizio alla data del primo gennaio 2008, anziché al primo gennaio 2007, in virtù di un contratto in essere al 28 settembre 2007, anziché al 29 settembre 2006, l'interessato possiede i requisiti per concorrere alla stabilizzazione.

Con deliberazione del Direttore generale del 19 giugno 2008 è stato approvato, previa sottoscrizione del Protocollo di intesa tra la parte pubblica e le Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità in materia di stabilizzazione del personale precario non dirigenziale

Capitolo 2

utilizzato per esigenze stabili nell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, il relativo piano per il triennio 2008-2010, contenente l'elenco dei soggetti alla medesima ammessi, tra cui l'istante. Tale deliberazione prevede espressamente che lo stesso, il cui contratto era nel frattempo stato fatto oggetto di proroga tecnica trimestrale, sia stabilizzabile nel 2010 senza selezione, avendo già superato una precedente prova concorsuale, mentre nelle more della stabilizzazione i contratti di lavoro del personale interessato sono prorogati fino al compimento dei tre anni di servizio.

L'Azienda U.S.L. ha conseguentemente comunicato al richiedente che il rapporto di lavoro a tempo determinato che lo riguarda è prorogato fino al compimento dei tre anni di servizio, al cui scadere potrà essere assunto, a semplice richiesta, a tempo indeterminato.

Rilevata la completezza delle informazioni rese dall'Azienda U.S.L. in corso d'opera e preso atto della conclusione favorevole della vicenda, questo Ufficio ha provveduto ad archiviare la pratica.

Caso n. 59 – L'Azienda chiarisce le ragioni dell'assenza di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai fini del rinnovo dell'autorizzazione in deroga alla circolazione e alla sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino, che, sottopostosi a visita da parte del Servizio di Medicina legale per l'accertamento della capacità di deambulazione al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione temporanea in deroga alla circolazione e sosta dei veicoli a servizio di persone invalide, ai sensi dell'articolo 381 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada, lamentava di non comprendere la valutazione di assenza di capacità deambulatoria sensibilmente ridotta resa dal medico competente nonostante la documentazione sanitaria allo stesso presentata. Il cittadino ha quindi richiesto l'aiuto al Difensore civico, che è intervenuto presso il Direttore della Struttura complessa Medicina legale onde chiedere chiarimenti in merito, con particolare riferimento ai criteri di valutazione adottati.

Ricevuta risposta con esauriente indicazione dei metodi valutativi impiegati, anche in relazione alla documentazione sanitaria allegata alla domanda del cittadino, si è provveduto ad illustrare a quest'ultimo le precisazioni rese, con successiva archiviazione della pratica.

Caso n. 109 – Abolizione dell'assistenza sanitaria in forma indiretta per prestazioni specialistiche in regime di ricovero – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino esponendo di aver effettuato nel corso della seconda parte del 2002 operazioni chirurgiche urgenti presso una clinica ubicata al di fuori

Capitolo 2

del territorio della Valle d'Aosta in quanto, all'epoca dei fatti, l'Ospedale di Aosta non eseguiva tali operazioni, e di avere presentato all'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta richiesta di rimborso delle spese sostenute, ricevendone il rigetto.

A seguito dei chiarimenti forniti dall'U.S.L. Valle d'Aosta e dell'esame del quadro normativo di riferimento (al riguardo si vedano, in particolare l'articolo 8-septies del decreto legislativo 229/1999, l'articolo 6 della legge regionale 5/2000, l'articolo 92, comma 16, della legge 388/2000, l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 18/2001 e l'articolo 40 della legge 448/2001) è risultato che, a far data dal primo gennaio 2002, è stata abolita l'assistenza sanitaria in forma indiretta per prestazioni specialistiche in regime di ricovero.

La pratica è stata quindi archiviata rilevando che la reiezione della richiesta di rimborso è conforme alle norme, essendo state effettuate le relative prestazioni in un periodo successivo all'abolizione dell'assistenza sanitaria indiretta.

Caso n. 286 – Correttezza sostanziale del giudizio di non idoneità a qualsiasi patente di guida – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico un cittadino esponendo che, sottoposto dalla Commissione medica locale di Aosta ad accertamento per la conferma della validità della patente di guida categoria B normale, a seguito del quale è risultato non idoneo “per riduzione del campo visivo”, ha successivamente presentato richiesta di conversione in patente di categoria B speciale, ricevendone conferma del giudizio di non idoneità per insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 325 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

L'interessato – preso atto di quanto riferitogli in via preliminare da questo Ufficio, ossia che il succitato articolo non necessariamente prevede, ai fini del conseguimento della patente speciale, il possesso di un campo visivo normale riferito ad entrambi gli occhi, e ribadito che la riduzione del campo visivo che lo riguarda investe il solo occhio destro – ha dichiarato di non comprendere le ragioni del diniego, anche in virtù di quanto espresso nelle premesse del certificato medico, dalle quali risulta, nonostante il giudizio finale nei termini sopradescritti, che il campo visivo posseduto è normale, chiedendo conseguentemente l'intervento del Difensore civico.

Richiesti chiarimenti al Presidente della Commissione, questi, chiarito che la dicitura riportata sul certificato in questione “campo visivo normale” deve considerarsi erronea a causa di un deplorabile refuso di stampa, ha comunicato che in realtà l'istante è risultato affetto da una drastica e grave riduzione del campo visivo ad entrambi gli occhi e non solo all'occhio destro, come potrebbe erroneamente lasciare intendere la locuzione “emianopsia

Capitolo 2

omonima destra”, presente nelle certificazioni esibite dall’interessato in occasione della visita (e riportata nel succitato certificato); ciò in quanto l’aggettivo “destra” non indica l’occhio interessato dalla riduzione del campo visivo, bensì esclusivamente il lato anatomico interessato dall’evento invalidante che aveva colpito l’istante.

L’Ufficio del Difensore civico ha pertanto archiviato la pratica rilevando che – seppure il giudizio sia stato espresso originariamente in un certificato presentante un errore formale, che potrebbe avere marginalmente contribuito a ingenerare nell’interessato l’erronea supposizione di avere titolo per la conferma o il conseguimento di patenti di guida – il giudizio di non idoneità a qualsiasi patente per insussistenza dei requisiti di cui all’articolo 325 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada emesso dalla Commissione medica locale di Aosta risulta adeguatamente suffragato dagli accertamenti clinici eseguiti e dalla loro analisi.

Caso n. 332 – Qual è il momento rilevante per l’individuazione del requisito del possesso della cittadinanza ai fini della stabilizzazione lavorativa? – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Un libero professionista extracomunitario esplicante la propria attività di infermiere a favore dell’Azienda U.S.L. ha richiesto l’aiuto del Difensore civico per verificare la legittimità dell’esclusione del suo nominativo dall’elenco dei soggetti ammessi alla proroga del rapporto contrattuale in essere nelle more dell’espletamento dei concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato in forza dell’articolo 25 della legge regionale 9/2008, che contiene una particolare disciplina della cosiddetta “stabilizzazione” del personale precario, fondata, secondo quanto dal medesimo informalmente appreso, sulla mancanza del possesso della cittadinanza italiana al momento dell’entrata in vigore della citata legge.

L’Ufficio del Difensore civico, preso atto che l’istante aveva da tempo richiesto la cittadinanza italiana, che era in procinto di essere concessa, ed effettuata una disamina della sopraccitata normativa, a seguito della quale risultavano confermati i dubbi sollevati dall’interessato, giacché il possesso di tale requisito sembra poter essere ragionevolmente ricondotto al momento della futura indizione dei bandi concorsuali, ha acquisito dalla Direzione del Personale, per le vie brevi, la deliberazione del Direttore generale approvativa della rilevazione del personale precario da ammettere alla stabilizzazione.

Nonostante tale deliberazione non contenesse elementi idonei a fugare ogni perplessità, l’istante ha preferito non richiedere nei confronti dell’Azienda l’intervento del Difensore civico, rinunciando, per ragioni di opportunità, alla pretesa di ripristino della legalità violata.

*Capitolo 2***COMUNI CONVENZIONATI****COMUNE DI AOSTA****Caso n. 18 – Nuove disposizioni per scongiurare comportamenti discriminatori nelle autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico – Comune di Aosta.**

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, esponendo di avere acquisito la nota con cui il Comune di Aosta aveva negato alla società che gestisce il servizio di fornitura del gas metano l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico finalizzata ad effettuare l'allacciamento dell'alloggio di proprietà del medesimo alla rete di distribuzione del gas, essendo stato il tratto di strada interessato oggetto di recente completa asfaltatura.

Preso atto che dal diniego di cui sopra, che pur non aveva come destinatario l'istante, conseguiva per il medesimo l'impossibilità di abitare l'immobile in questione, il Difensore civico è intervenuto presso il Dirigente dell'Area n. 1, chiedendogli di relazionare in merito, con indicazione, ove possibile, di eventuali soluzioni volte a permettere all'istante l'allacciamento alla rete del gas.

A seguito dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione comunale è stata presentata una nuova richiesta di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, oggetto anch'essa di reiezione, fondata questa volta sul divieto, previsto dalla deliberazione della Giunta comunale 431/2001, di effettuare lavori di scavo nel periodo oggetto della richiesta.

Nel frattempo l'Amministrazione ha emanato una nota interna nella quale si dispone che non venga rilasciata alcuna autorizzazione di occupazione del suolo pubblico nei luoghi e nei periodi in cui le deliberazioni comunali vigenti lo vietano e di riportare negli atti, nei casi in cui il rilascio è consentito, le motivazioni a supporto della deroga.

In esito all'indagine condotta, questo Ufficio ha rilevato che mentre il diniego da ultimo opposto era da ritenersi corretto, in quanto operato applicando e richiamando correttamente la deliberazione della Giunta comunale 431/2001, ostativa al rilascio della medesima nel periodo considerato, non altrettanto poteva dirsi riguardo al provvedimento di diniego originario, caratterizzato da un difetto di motivazione, prendendo inoltre favorevolmente atto delle disposizioni interne nel frattempo adottate dal Comune al fine di evitare possibili comportamenti discriminatori.

Caso n. 32 – Infrazione al Codice della strada per sosta in spazi riservati alla sosta degli autobus – Comune di Aosta.

Un cittadino, nei cui confronti è stato elevato verbale di accertamento di violazione del Codice della strada per aver sostato l'auto in spazio riservato alla fermata degli autobus, ha

Capitolo 2

chiesto al Difensore civico di esaminare la sussistenza delle condizioni di legittimità del provvedimento alla luce dei seguenti rilievi:

– nell’area su cui il veicolo era stato posizionato, pur essendo delineata da striscia gialla con la dicitura bus al centro, non vi era alcuna segnaletica verticale indicante la fermata dell’autobus, neppure i cosiddetti “palini” portanti il numero delle linee di autotrasporto interessate dalla fermata;

– la fermata in questione era del tutto inutilizzata, come da dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria dei servizi di trasporto pubblico nel sub bacino di Aosta e cintura, ove si precisava che nel tratto di strada interessato non è previsto il transito di alcuna linea di trasporto pubblico, né è stata mai autorizzata alcuna fermata di autobus.

A seguito dell’esame della normativa di riferimento è emerso che, a norma del combinato disposto degli articoli 40 C.d.S. e 137 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada (reg. att. C.d.S.), i segnali orizzontali servono per fornire prescrizioni o utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire; essi sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo, quando non siano previsti altri specifici segnali.

Con particolare riferimento alla fermata dell’autobus, l’articolo 352 reg att. C.d.S. dispone che la parte della carreggiata appositamente indicata con la segnaletica orizzontale, destinata alla fermata degli autobus, dei filobus, dei tram e degli scuolabus per la salita e la discesa dei passeggeri, nonché per i capilinea dei medesimi, deve essere sempre segnalata con l’apposita segnaletica verticale, la cui apposizione avviene a cura del gestore del servizio, previa intesa con l’Ente proprietario della strada.

Così verificata la rilevanza dell’assenza, nel caso in esame, di ogni segnaletica verticale indicante la fermata dell’autobus, si è posto il problema di individuare la tipologia di segnale verticale da installare per l’ipotesi di autobus urbano, rappresentato nella pratica dal “palino” portante il numero della linea interessata dalla fermata.

Al riguardo, l’articolo 125 reg att. C.d.S. dispone che i simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli riportati nelle figure da II. 100 a II. 231 dell’allegato al Regolamento, tra cui è previsto il simbolo dell’autobus urbano (figure II. 141).

Altro aspetto rilevante della vicenda, è risultato il provvedimento di istituzione della fermata in relazione all’accertata inutilità della stessa.

Sul punto, il Codice della strada, dopo aver disposto all’articolo 37 che l’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione di quanto previsto nel regolamento per singoli segnali, fanno capo, nei centri abitati, ai Comuni, precisa al successivo articolo 38 che la segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli Enti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita, reintegrata o rimossa quando sia

Capitolo 2

anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata. L'articolo 137 reg. att. C.d.S. aggiunge che i segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali.

Alla luce di quanto sopra e considerato altresì l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento amministrativo integrativo della norma del Codice della strada violata può essere disapplicato dal Giudice di pace ai sensi dell'articolo 5, legge 2248/1865, allegato E, ove risulti affetto da vizi di legittimità, con conseguente annullamento del verbale di accertamento della violazione al Codice fondata sul provvedimento disapplicato (Cassazione 30 ottobre 2007, n. 22894), questo Ufficio ha illustrato al cittadino, che peraltro aveva nel frattempo proposto ricorso al Giudice di Pace, le possibili ragioni a sostegno dell'opposizione avverso il verbale.

Caso n. 48 – Possibilità per l'Ente di rivedere la decisione di non procedere al rimborso dello skipass autonomamente acquistato dagli interessati – Comune di Aosta.

Si è rivolto a questo Ufficio il genitore di un minore iscritto al corso di avviamento allo sport (sci alpino) per la stagione 2007/2008, organizzato dall'Amministrazione comunale di Aosta, il quale – esposto di avere acquistato per il proprio figlio lo skipass stagionale e di essere venuto a conoscenza solo successivamente che tale costo era compreso nella quota di iscrizione versata al Comune, che avrebbe provveduto direttamente ad acquistare lo skipass al medesimo prezzo da lui pagato – ha lamentato che l'Amministrazione gli aveva informalmente rappresentato l'impossibilità di ottenere l'asseritamente dovuto rimborso.

L'Amministrazione comunale, interpellata al riguardo, ha formulato le seguenti osservazioni:

- il corso in questione inizia solitamente nel mese di gennaio ed ha un costo per l'utenza pari al 30% circa del costo reale;
- l'informazione ai destinatari relativa a criteri e modalità dei corsi è affidata ad una brochure promozionale e, soprattutto, alla lettera di attivazione del corso, inviata al termine delle iscrizioni a tutti i partecipanti, cui è demandata la regolamentazione specifica delle singole iniziative;
- tale lettera, inviata con congruo anticipo, risulta essere molto chiara e conferisce in ogni caso la possibilità di confutare ogni dubbio, fornendo tutti gli elementi di possibile contatto sia con l'Ente che con il Gestore del corso;

Capitolo 2

– l'accollo, da parte dell'Ente, dell'onere per l'acquisto dello skipass è un beneficio aggiuntivo accordato ai soggetti che, in quanto principianti, non hanno la necessità di fruirne prima dell'avvio del corso, alla semplice condizione di far pervenire al Gestore del corso in tempo utile la Carta *Résident* dell'utente, e risponde nel contempo all'esigenza di ottimizzare l'attività del Gestore;

– non è sostenibile la tesi per cui l'utente possa pagare due volte lo skipass in quanto il prezzo del medesimo è sostanzialmente escluso dal costo posto a carico degli utenti.

Esaminate le rispettive posizioni questo Ufficio ha ritenuto quanto segue.

Posto che l'istante ha operato l'acquisto avendo la conoscenza dei contenuti della predetta brochure, il rinvio operato dalla medesima ad una comunicazione successiva all'iscrizione consigliava di attendere tale comunicazione prima di procedere all'eventuale acquisto dello skipass.

La successiva comunicazione è sufficientemente chiara nel consentire, a coloro che non vi avevano ancora provveduto, di avvalersi dell'acquisto dello skipass da parte della Amministrazione comunale, escludendo nel contempo la possibilità di rimborso da parte dell'Amministrazione dei costi relativi all'acquisto sostenuti dagli utenti.

Attraverso tale nota viene introdotta una diversità di trattamento tra quanti non avevano provveduto autonomamente ad acquistare lo skipass, ammessi a godere di un beneficio aggiuntivo, e quanti invece avevano già effettuato l'acquisto, esclusi dal beneficio.

Il differente trattamento riservato alle due categorie di iscritti al corso trova comunque sufficiente giustificazione, considerato, da una parte, che il beneficio è legato all'avvio del corso, sicché criteri e modalità di concessione sono stati integrati con la citata lettera, e, dall'altra, che la concessione risponde anche all'esigenza di ottimizzare l'attività del Gestore, ferma restando la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di rivedere la decisione di non procedere al rimborso dello skipass autonomamente acquistato dagli interessati, sulla base di ulteriori considerazioni direttamente ricavabili dal concreto dispiegarsi della vicenda ad esame.

A questo Ufficio non è nota la conclusione della vicenda. Si auspica comunque che – a prescindere dall'eventuale ricorso all'autotutela, che non era dovuto – non sia stato dato corso al manifestato intendimento di sopprimere, sulla scorta delle sollecitazioni provenienti dall'istante e delle successive precisazioni del gestore del sistema di biglietteria funiviaria, il beneficio accordato, ritenendosi che un'Amministrazione prossima al cittadino debba, piuttosto che eliminare provvidenze da tempo accordate, individuare, ove possibile, modalità di attribuzione delle medesime coerenti con la normativa vigente.

Capitolo 2**Caso n. 116 – Risposta tardiva alla richiesta di ripristino di terreni privati a seguito dell'esecuzione di lavori pubblici – Comune di Aosta / Comunità montana Mont Emilius.**

Un cittadino, che, su indicazione di questo Ufficio, aveva inviato alla Comunità montana una lettera raccomandata volta ad ottenere, conformemente ad accordi asseritamente intercorsi in precedenza, il ripristino di una proprietà danneggiata a seguito di lavori eseguiti dall'Ente per conto del Comune alcuni anni prima, ha lamentato di non avere ricevuto risposta in merito.

Il Difensore civico è quindi intervenuto presso l'Amministrazione, chiedendo di provvedere all'evasione della succitata nota e di essere tenuto informato.

A distanza di circa venti giorni dall'intervento è pervenuta la risposta da parte del Dirigente dell'Area tecnica.

In assenza di ulteriori osservazioni da parte dell'istante, si è provveduto ad archiviare la pratica.

Casi nn. 139 e 141 – La Commissione esaminatrice deve osservare le prescrizioni contenute nel bando di concorso – Comune di Aosta.

Su istanza di alcuni candidati ad un concorso pubblico indetto dal Comune esclusi dalla prova orale di accertamento della lingua francese, l'Ufficio del Difensore civico ha esaminato il bando di concorso e la normativa relativa all'espletamento della prova preliminare di accertamento linguistico, nonché i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla prova scritta dell'esame, rilevando che, come rappresentato dagli istanti, in occasione di tale prova gli esaminandi erano stati invitati ad inserire la fotocopia del testo fornito dagli esaminatori per la redazione del riassunto e dell'argomentazione scritta nella busta unitamente all'elaborato da valutare, il tutto in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni di Giunta regionale attuative del regolamento regionale 6/1996, espressamente richiamate nel bando di concorso. Infatti sia la deliberazione giuntale 4660/2001 e successive modificazioni, di approvazione del documento concernente le modalità di svolgimento delle prove di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e francese, sia le guide per il candidato e per l'esaminatore pubblicate nei supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002, prevedono espressamente che, al termine della prova scritta dell'esame di accertamento linguistico, il foglio di lavoro venga consegnato separatamente rispetto all'elaborato da valutare e addirittura stracciato dalla Commissione. Ciò al fine di evitare che detto foglio, sul quale i

Capitolo 2

candidati sono ammessi a compiere sottolineature, cerchi, evidenziazioni e vari contrassegni, possa creare le condizioni per il riconoscimento dell'autore del compito da valutare.

Il Difensore civico è quindi intervenuto presso il Direttore del Servizio Personale del Comune di Aosta onde ricevere chiarimenti in merito.

L'Amministrazione interpellata in un primo tempo ha insistito sulla correttezza dell'operato della Commissione esaminatrice rilevando che la stessa, in quanto Commissione di un concorso bandito da Ente locale, non era vincolata alle richiamate disposizioni regionali.

Il Difensore civico ha quindi argomentatamente rappresentato che le citate disposizioni regionali, da ritenersi di per sé operanti anche per il Comune alla luce del testo regolamentare, erano in ogni caso state da quest'ultimo esplicitamente richiamate nel bando di concorso, con efficacia autovincolante, illustrando inoltre come le ragioni indicate dall'Amministrazione a sostegno della scelta compiuta non apparivano idonee a giustificarla neppure da un punto di vista pratico.

Il Direttore del Servizio Personale ha preso buona nota delle osservazioni formulate, comunicando che – pur nel permanere della convinzione della piena difendibilità delle scelte operate dalla Commissione esaminatrice (peraltro non ulteriormente supportata) – le medesime sarebbero state assunte a riferimento dall'Amministrazione comunale nella determinazione delle modalità procedurali dei prossimi concorsi pubblici banditi dal Comune.

L'auspicio che si formula è che, non avendo potuto beneficiare gli istanti di modalità di espletamento della prova coerenti con il quadro normativo vigente, se ne possano avvalere per lo meno i partecipanti ai concorsi futuri.

Caso n. 177 – Corretta l'esclusione da una fornitura di beni in economia per presentazione di offerte plurime – Comune di Aosta.

Una società si è rivolta, per il tramite del proprio rappresentante legale, al Difensore civico esponendo di essere stata esclusa da una procedura in economia, indetta dal Comune ai sensi della legge regionale 13/2006 per la fornitura e l'installazione di materiali e arredi d'ufficio, per aver presentato un'offerta plurima che, pur non prevista nella lettera d'invito, era stata verbalmente autorizzata dal Funzionario competente e dal responsabile del procedimento. Presentata domanda di riammissione fondata su tale circostanza, l'Amministrazione aveva confermato l'esclusione.

Il Difensore civico è quindi intervenuto a più riprese presso il Dirigente dei Servizi finanziari chiedendo chiarimenti e copia degli atti del procedimento, in particolare il verbale di

Capitolo 2

valutazione preliminare delle offerte emesso dalla Commissione di gara e la determinazione dirigenziale di esclusione.

Esaminata la documentazione pervenuta anche alla luce della giurisprudenza dominante in materia – che afferma che il divieto di offerte plurime, avente carattere di regola generale in assenza di diverse disposizioni del bando di gara (o della lettera di invito), discende dal principio di parità dei concorrenti ed è connaturale al concetto stesso di gara – questo Ufficio ha accertato la legittimità della procedura espletata e, in assenza di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di indicazioni favorevoli alla presentazione di offerte plurime da parte dell'Ente appaltante, ha archiviato la pratica.

Caso n. 215 – È sanzionabile l'apposizione del ticket capovolto per la sosta nelle zone blu? – Comune di Aosta (A.P.S. S.p.A.).

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino esponendo che un operatore dell'Azienda Pubblici Servizi Aosta (A.P.S. S.p.A.) aveva accertato a suo carico infrazione al nuovo Codice della strada perché l'autovettura di proprietà del medesimo sostava in zona a pagamento, in difetto di una corretta attivazione del funzionamento del dispositivo prescritto, essendo in particolare il tagliando attestante l'avvenuto pagamento della sosta capovolto.

Al riguardo l'istante ha riferito che, accortosi dell'accaduto, si recava immediatamente dall'accertatore, che era ancora in loco, ed alla sua presenza provvedeva ad aprire la portiera del veicolo, facendo notare allo stesso che lo scontrino consentiva la sosta; l'accertatore, a dire dell'interessato, anziché annullare la sanzione o illustrare le ragioni che rendevano impossibile procedere all'annullamento, lo invitava a recarsi presso la Polizia municipale di Aosta ove gli veniva successivamente comunicato che il solo modo per contestare l'accertamento era rappresentato dalla proposizione di un ricorso al Presidente della Regione Valle d'Aosta in qualità di Prefetto o al Giudice di Pace.

L'Ufficio del Difensore civico è pertanto intervenuto presso l' A.P.S. S.p.A. chiedendo di relazionare in merito.

Dalla relazione trasmessa è risultato innanzitutto che non vi era contestazione sul fatto che ha determinato l'elevazione della sanzione, ossia sull'apposizione di un biglietto di sosta capovolto che, ove leggibile dall'esterno, avrebbe consentito la sosta oltre il momento dell'accertamento; per il resto, l'Azienda ha confermato che, non essendo il biglietto leggibile dall'esterno, l'irregolare esposizione del medesimo era passibile di sanzione ai sensi dell'articolo 157, comma 6 del nuovo Codice della strada, rilevando inoltre che l'accertatore – autonomo rispetto alla struttura di appartenenza nell'esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni sanzionate in via amministrativa – aveva invitato l'utente a

Capitolo 2

fare ricorso nei tempi e nei modi di legge, aggiungendo che, se chiamato a controdedurre, avrebbe confermato che il biglietto, seppur non visibile dall'esterno, consentiva la sosta.

Nel corso di un successivo incontro questo Ufficio ha rappresentato all'Azienda l'opportunità di valutare la possibilità di annullare l'atto adottato in sede di autotutela, sul presupposto che, se è vero che in generale la violazione della citata norma è integrata dall'irregolare esposizione del biglietto, è anch'è vero che nel caso di specie l'accertatore ha potuto direttamente e personalmente verificare che il prezzo del parcheggio era stato pagato, restando salvaguardata la ragione ispiratrice della norma sanzionatoria, che impone l'esposizione dello scontrino per consentire la verifica del pagamento dovuto.

Pur a seguito della rappresentazione che il ricorso all'autotutela in materia è in via ordinaria escluso, si è convenuto che la specificità del caso in questione, ove non vi è soluzione di continuità tra accertamento e verifica del pagamento dovuto, potesse eccezionalmente giustificare l'esercizio del riesame.

L'atto di accertamento è stato conseguentemente annullato in via eccezionale, previo consenso della Polizia municipale di Aosta.

Caso n. 217 – Inesistenza di gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini atti a giustificare l'esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia – Comune di Aosta.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino, proprietario di una porzione di un immobile sito in Aosta, il quale – riferito che l'edificio, a seguito di alcuni importanti lavori eseguiti ai piani superiori, aveva subito danni tali da comprometterne l'integrità strutturale, così da creare una grave situazione di pericolo – ha lamentato di avere più volte segnalato tale situazione all'Amministrazione comunale, senza avere ricevuto risposte in merito.

L'Ufficio del Difensore civico è quindi intervenuto presso il Sindaco del Comune di Aosta.

Dai riscontri forniti dal Dirigente comunale competente in materia di edilizia, urbanistica ed espropri è risultato che, in realtà, l'Amministrazione si era interessata al predetto immobile, anche dietro segnalazioni dell'istante, da più di un decennio, effettuando numerosi sopralluoghi atti ad accertare le condizioni dell'edificio, a seguito dei quali era sempre stata esclusa la sussistenza di situazioni di pericolo.

Al fine di verificare le attuali condizioni dell'immobile, è stato comunque disposto un ulteriore sopralluogo.

In esito a tale sopralluogo è risultato confermato che, pur essendo alcune unità immobiliari e soffitte in stato di completo abbandono, con conseguente necessità di un'importante

Capitolo 2

manutenzione, peraltro già sollecitata ripetutamente ai proprietari, e pur rilevandosi la presenza di distacchi di intonaco e crepe, l'immobile in questione non era interessato da danni tali da comprometterne l'integrità strutturale.

Preso atto della confermata inesistenza di gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini, che avrebbero legittimato e legittimerebbero l'esercizio, da parte del Sindaco, del potere eccezionale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia, l'Ufficio del Difensore civico ha provveduto ad archiviare la pratica.

Caso n. 235 – Migliorare la definizione di adeguatezza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica – Comune di Aosta (A.P.S. S.p.A.).

Un inquilino residente, unitamente al figlio minore, in un alloggio di edilizia residenziale pubblica avente superficie superiore a 45 metri quadri, dotato di una sola camera da letto, dopo avere riferito di avere recentemente chiesto all'Azienda pubblici Servizi di Aosta, al fine di evitare la promiscuità con il figlio, il cambio dell'alloggio, ricevendone un diniego anche per avere l'appartamento assegnato una metratura adeguata ad un nucleo familiare di due persone, ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

A seguito dell'intervento di questo Ufficio il competente Dirigente, premesso che l'Amministrazione civica, al fine di risolvere situazioni di disagio abitativo dovute a sovraffollamento e sottoutilizzo, ha previsto la realizzazione della mobilità graduale mediante approvazione di elenchi di assegnatari aspiranti al cambio alloggio, formati secondo indirizzi, criteri e requisiti approvati dal Consiglio comunale, ha riferito che la condizione di sovraffollamento è stata ivi determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, che stabilisce la grandezza minima di ogni alloggio in rapporto alla composizione del nucleo familiare. Poiché nel caso di specie l'alloggio assegnato deve considerarsi adeguato ai sensi di legge, in quanto per un nucleo di due persone la superficie minima prevista dalla suddetta norma è pari a 40 metri quadri, il Dirigente, pur riconoscendo che l'alloggio non è consono alle esigenze del nucleo familiare, composto da madre e figlio (e non da marito e moglie), ha concluso che l'Amministrazione non avrebbe potuto prendere in considerazione situazioni connotate dal disagio rappresentato se non in presenza di una modificazione della legge regionale che tenesse in conto, ai fini della definizione di alloggio adeguato, oltre che la superficie utile netta, anche il numero minimo di vani.

Verificata la portata della citata disposizione e rilevata, conseguentemente, la conformità della posizione assunta dal Comune e dall'Azienda che ne dipende alla normativa vigente, questo Ufficio ha successivamente formulato alla Regione autonoma Valle d'Aosta una

Capitolo 2

proposta di innovazione normativa volta a ridefinire l'adeguatezza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche in funzione del numero minimo dei vani.

Caso n. 241 – Obbligo di contestare gli episodi di circolazione sui marciapiedi di veicoli non autorizzati e sensibilizzazione degli operatori – Comune di Aosta.

Su istanza di un cittadino che si è rivolto al Difensore civico lamentando che nella città di Aosta spesso le biciclette circolano illecitamente sui marciapiedi riservati ai pedoni ed utilizzano gli attraversamenti pedonali, urtando i pedoni o comunque disturbando il loro camminamento, questo Ufficio è intervenuto presso il Comando della Polizia municipale del Capoluogo regionale per segnalare il problema.

Il Comandante della Polizia locale – dopo aver dato atto dell'esistenza dell'obbligo di contestare, da parte del Corpo di Polizia locale, gli episodi di circolazione sui marciapiedi di veicoli non autorizzati – ha assicurato che comunque avrebbe sensibilizzato al riguardo il personale preposto alle funzioni esterne di viabilità, emanando appropriate direttive.

Il Comandante ha inoltre per completezza comunicato che il Ministero dei Trasporti ha autorizzato in via sperimentale la circolazione sui marciapiedi, alla stregua di pedoni, dei cosiddetti “segway”, mezzi di locomozione a due ruote elettrici autobilanciati per trasporto di persone.

Caso n. 267 – Legittimità della sanzione amministrativa comminata per errata comunicazione della superficie degli impianti pubblicitari – Comune di Aosta (A.P.S. S.p.A.).

Si è rivolto a questo Ufficio il rappresentante legale di un'impresa commerciale che – esibito un avviso di accertamento emesso dall'Azienda pubblici Servizi di Aosta portante la richiesta di pagamento dell'imposta per il 2007 relativa all'utilizzo di impianti pubblicitari (insegne) per una superficie pari a 6 metri quadri, comprensiva di sanzioni pecuniarie – ha revocato in dubbio la legittimità del provvedimento per insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta, contestando in particolare la descrizione degli impianti pubblicitari contenuta nell'avviso.

Esaminata la documentazione prodotta, l'Ufficio del Difensore civico ha richiesto al Direttore generale dell'Azienda una relazione contenente l'indicazione analitica degli elementi considerati al fine del calcolo dell'imposta.

Dall'analisi e dalla valutazione della relazione trasmessa è risultato che l'accertamento è stato correttamente eseguito dall'Azienda, che, in applicazione dell'articolo 8 del decreto

Capitolo 2

legislativo 507/1993, ha richiesto in pagamento la tassa relativa all'esposizione di quattro insegne non dichiarate, oltre alle sanzioni per omessa denuncia (effettivamente non presentata) e omesso pagamento dell'imposta, come previsto dagli articoli 12 e 23 del menzionato decreto legislativo, più interessi legali, mentre è stato ulteriormente verificato che la fattispecie non poteva comunque rientrare nell'esenzione prevista dall'articolo 17, comma 1 bis dello stesso testo normativo per le insegne di esercizio di attività commerciali che contraddistinguono esclusivamente la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, in quanto le insegne in questione, oltre ad indicare il nome della ditta, riportavano anche diciture volte a pubblicizzare i beni commercializzati all'interno dell'esercizio.

Caso n. 279 – Ritardi nella verifica della regolare collocazione di banchi del mercato – Comune di Aosta.

Su istanza di un cittadino, che si è rivolto al Difensore civico in qualità di amministratore condominiale e in rappresentanza del condominio, questo Ufficio è intervenuto presso il Comune onde sollecitare l'evasione di una nota, inviata l'anno precedente, con cui l'istante aveva segnalato alcuni aspetti pregiudizievoli per i condomini e l'incolumità pubblica in relazione alla collocazione assunta da alcune bancarelle nell'area mercatale di Aosta.

A seguito dell'intervento del Difensore civico, il Servizio competente ha comunicato sollecitamente l'avvenuto riscontro alla suddetta nota, dando atto dell'avvio di apposito procedimento amministrativo volto a verificare le criticità segnalate, in esito al quale è stata riscontrata la regolare collocazione dei banchi rispetto alla segnaletica orizzontale all'uopo predisposta sull'asfalto, nonché la sussistenza di uno spazio sufficiente a consentire l'accesso degli autoveicoli alle autorimesse condominiali. L'Amministrazione ha comunicato altresì che la planimetria dell'area mercatale era stata sottoposta al vaglio del Comando regionale dei Vigili del Fuoco per le verifiche inerenti alla sicurezza pubblica, con esito positivo.

Preso atto dell'eshaustività della risposta fornita dall'Amministrazione, che meglio avrebbe potuto essere resa direttamente all'interessato, senza necessità dell'intervento del Difensore civico, e in assenza di ulteriori osservazioni da parte del condominio, questo Ufficio ha archiviato la pratica.

Casi nn. 308 e 309 – Comune di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa all'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Capitolo 2**COMUNE DI CHARVENSOD****Caso n. 17 – Il termine indicato nella D.I.A. per l'ultimazione dei lavori decorre dal rilascio del nulla osta – Comune di Charvensod.**

In relazione ad una pratica già seguita dal Difensore civico e risoltasi positivamente, con rilascio, da parte del Comune, del nulla osta alla realizzazione dell'opera oggetto di D.I.A., è pervenuta per conoscenza una nota con cui il cittadino chiedeva all'Amministrazione comunale di poter dilazionare il termine di ultimazione lavori originariamente indicato nella D.I.A.

Successivamente il richiedente ha riferito che, pur non avendo ricevuto formale risposta, il tecnico comunale gli aveva verbalmente confermato che, stante il nulla osta rilasciato nel settembre 2007, il periodo di un anno indicato nella D.I.A. per la conclusione dei lavori doveva intendersi decorrente dalla data del nulla osta, con possibilità di realizzare l'opera denunciata sino al settembre 2008. L'istante si è dichiarato soddisfatto della risposta, essendo suo intendimento svolgere i lavori nella primavera 2008.

Il Difensore civico ha quindi provveduto all'archiviazione della pratica, dandone comunicazione, per conoscenza, al Comune.

COMUNE DI CHÂTILLON**Caso n. 185 – Concesso infine in sede di autotutela l'assegno di maternità – Comune di Châtillon.**

Un cittadino extracomunitario residente in Valle d'Aosta ha lamentato che l'assegno di maternità richiesto a seguito della nascita del figlio non gli era stato concesso dall'Amministrazione in quanto la carta di soggiorno non era stata presentata nei termini previsti dalla legge.

Verificato che all'atto della domanda l'istante aveva allegato la ricevuta, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta della carta di soggiorno, che, avrebbe dovuto essere rilasciata dalla Questura entro 90 giorni, vale a dire in data anteriore al termine perentorio normativamente previsto per la presentazione della domanda di assegno e che questi aveva consegnato all'Ente concedente copia della carta di soggiorno, rilasciata con validità a far data dalla richiesta, il giorno immediatamente successivo a quello della consegna materiale del documento, l'Ufficio del Difensore civico ha chiesto all'Amministrazione chiarimenti in merito.

Il Responsabile dei Servizi sociali, rilevato che il provvedimento di diniego era stato assunto sulla base di un parere reso dagli Uffici periferici dell'I.N.P.S., competente in ordine